

Aggiornamento professionale

Belluno 5 novembre 2010

8-11-2010

Oggetto: SINTESI e RIEPILOGO CONCETTUALE – QUESTIONI EMERSE e RELATIVE RISPOSTE - dell'incontro di aggiornamento professionale su Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) – legge 122/2010 - e su Attività Edilizia Libera – legge 73/2010 – svoltosi a Belluno il 5-11-2010

Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti P. P. e C. della provincia di Belluno, in collaborazione con Tecnojus, Centro Studi tecnico-giuridici, ringraziando i colleghi per la considerevole partecipazione data all'evento, ritengono opportuno far pervenire il presente documento su quanto in oggetto.

Si ribadisce l'importanza per l'architetto di conoscere i profili argomentativi, di tipo tecnico-giuridico, delle disposizioni normative inerenti le proprie attività professionali.

### **SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività**

La segnalazione certificata di inizio attività, SCIA, è argomento di costante attualità, ciò in quanto permangono i dubbi sulla sua applicazione nella materia edilizia, dubbi che alimentano la confusione per le differenti applicazioni riscontrate in ambito locale (comuni).

#### **Sintesi dell'istituto:**

- La SCIA è un istituto generale relativo al procedimento amministrativo, disciplinato dall'art. 19 della legge 241/90, novellato dalla legge 122/2010;
- La SCIA sostituisce la "Dichiarazione di Inizio Attività", istituto che risultava disciplinato sempre dal medesimo articolo 19 della legge 241/90 nella novella della legge 80/2005;

- Il termine “dichiarazione” aveva sostituito quello di “denuncia” in forza della legge 15/2005, sostituzione che, però, aveva lasciato inalterata la disciplina dell’istituto apportata con la legge 537/93;
- SCIA è istituto (generale) di semplificazione procedimentale relativamente a degli obblighi: anziché richiedere un certo tipo di atto di assenso<sup>1</sup> alla pubblica autorità, per l’esercizio di talune attività<sup>2</sup>, fatte salve alcune specifiche esclusioni<sup>3</sup>, il legislatore prevede che tale atto di assenso sia sostituito dalla presentazione alla stessa pubblica autorità di una segnalazione certificata di inizio attività.
- La segnalazione si fregia dell’attributo “certificata”, verosimilmente perché deve essere corredata:
  - dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti nel D.P.R. 445/2000 (art. 46 e 47);
  - nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenze dell’amministrazione;
  - ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese (cfr. legge 133/2008) relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale;
- l’esercizio dell’attività può avere inizio dalla data di presentazione della segnalazione;

---

<sup>1</sup> Licenze, permessi, nulla osta, concessioni non costitutive il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale

<sup>2</sup> Per le quali non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi

<sup>3</sup> Dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante da gioco, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria.

- l'amministrazione competente ha tempo 60 giorni per accertare la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale per l'esercizio dell'attività segnalata;
- in caso di accertata carenza di tali requisiti e presupposti, entro il termine di 60 giorni, l'amministrazione deve:
  - verificare la possibilità per l'interessato di conformare alla normativa vigente l'attività segnalata;
  - in esito positivo deve richiedere all'interessato di provvedere a tale conformazione entro un termine dalla stessa fissato, il quale non può essere inferiore a 30 giorni;
  - in esito negativo, invece, deve adottare un motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa;
- dopo 60 giorni assegnati all'amministrazione competente per le verifiche ed accertamenti, ovvero per l'adozione del provvedimento motivato di non prosecuzione dell'attività, la stessa:
  - conserva il potere di adottare il provvedimento ostativo nel caso di falsità o mendacità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà;
  - negli altri casi il medesimo provvedimento ostativo è consentito solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.
- Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la SCIA, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti, richiesti dalla legge o dagli atti amministrativi a contenuto generale per l'esercizio dell'attività oggetto di segnalazione, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

**Tesi sull'applicabilità o meno della SCIA in edilizia:**

- A) La legge 241/90 è normativa generale, non si applicherebbe direttamente nelle discipline speciali, salvo un ulteriore intervento legislativo:
- *nella fattispecie non può non trovare applicazione il noto criterio ermeneutico applicativo in tema di norme sopravvenute, secondo cui: “lex posteriori generalis non derogat priori speciali”, (Cfr. ex multis: CGA Regione Sicilia, n. 360 e 361, del 4 luglio 2002; TAR Veneto, Sez. III, n. 4144 del 30 ottobre 2001; TAR Veneto, Sez. II, n. 5244 del 4 settembre 2002; TAR Veneto, Sez. I, n. 3343 del 13/06/2003; TAR Veneto, Sez. I, n. 2483 del 20 e 21 maggio 2004; TAR Veneto, Sez. I, n. 4364 del 22 giugno 2004; Consiglio di Stato, Sez. IV, del 18 maggio 2005, n. 4758; Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4788 del 28 giugno 2004; TAR Calabria, sez. II, n. 416, del 15/04/2008; Consiglio di Stato, Sez. IV, 20 febbraio 2007, n. 2654; TAR Sicilia, Sez. III, 19 luglio 2005, n. 1591. [Fulvio Albanese su Lexambiente.it])*
- B) La SCIA non si applicherebbe all'edilizia, in quanto avrebbe sostituito la sola “dichiarazione di inizio attività” e non anche la “denuncia di inizio attività” prevista dagli articoli 22 e 23 del testo unico edilizia, ovvero in ogni altra legge regionale ove ricorre tale denominazione.
- *dall'interpretazione letterale della norma del comma 4-ter, regola fondamentale (art. 12 Preleggi) in tema di interpretazione delle leggi in uno Stato di diritto, secondo la quale la legge va interpretata anzitutto secondo il significato proprio delle parole e la connessione di esse (sul punto cfr. ex multis: TAR Puglia Bari, Sez. Mista, n. 2057, del 29 Agosto 2007; TAR Lombardia, Sez. II, n. 5658 del 6 novembre 2008; TAR Puglia Bari, Sez. I, n. 2901 del 5 luglio 2006; Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2762 del 18 febbraio 2005; Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2288 del 6 febbraio 2006; Consiglio di Stato Adunanza della Sez. II, Parere del 16 maggio 2001), si evince chiaramente che la SCIA sostituisce la “Dichiarazione di inizio*

*attività” prevista dalla legge 241/1990, ma non sostituisce la “Denuncia inizio attività” disciplinata dal DPR 380/2001. [la legge 15/2005 non ha disposto la sostituzione del termine denuncia con quello di dichiarazione in ogni atto normativo ove citato]. [Fulvio Albanese su Lexambiente.it]*

C) La SCIA non si applicherebbe all’edilizia in quanto *“Il regime della denuncia di inizio attività in ambito edilizio costituisce difatti un corpus organico caratterizzato da regole proprie, derogatorie (ossia in rapporto di species a genus) della disciplina generale posta dalla legge 241/90” (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 5811 del 25 novembre 2008); inoltre, continua ad asserire ANCI Toscana:*

- i principi fondamentali del diritto dicono che una disciplina generale nuova, come è quella della Scia, non abroga una disciplina speciale già esistente, a meno che ciò non sia previsto espressamente, la Scia non ha abrogato la Dia del Testo unico edilizia (cfr. anche TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. II, sentenza n. 1671 del 26/02/2010);
- le sanzioni previste dal procedimento amministrativo della Scia non sono idonee a regolare la repressione degli interventi abusivi in edilizia. I canoni sanzionatori dell’ordinamento edilizio (art. 27 testo unico edilizia) divergono sostanzialmente dalla disciplina sanzionatoria dell’art. 19, co. 3, legge 241/1990;
- il fatto che la Scia, per legge, sia esclusa nelle ipotesi in cui vanno tutelati beni culturali, paesaggistici e ambientali fa ritenere che siano soggetti a permesso di costruire tutti gli interventi su beni vincolati, anche se di minima entità (con effetti paradossali).

D) La SCIA non si applicherebbe in edilizia, infine, secondo altri autori (avv. Emanuele Montini), *“successivamente all’entrata in vigore della legge 122/2010 è stato pubblicato il d.P.R. 9 luglio 2010, n. 139 ... ed anche in qui si fa ancora riferimento espresso alla denuncia di inizio attività in materia edilizia (art. 4, comma 2)”*;

E) la SCIA si applicherebbe in tutte le materie, quindi compresa l'edilizia, e non solo in sostituzione della DIA bensì anche del permesso di costruire, per la specifica previsione del comma 4-ter, secondo periodo che così recita:

- *Le espressioni "segnalazione certificata di inizio di attività" e "Scia" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio di attività" e "Dia", ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio di attività recata da ogni normativa statale e regionale;*

F) la SCIA si applicherebbe in edilizia, inoltre, per le seguenti ulteriori argomentazioni (cfr. “parere/nota” dell'ufficio legislativo del ministro per la semplificazione normativa):

- nel confronto con la previgente formulazione dell'articolo 19, deve evidenziarsi come il legislatore abbia omissis di indicare la Dia edilizia tra quelle oggetto di espressa esclusione dall'ambito applicativo della disposizione (commi 1 e 5, primo periodo);
- invero, nella previgente formulazione il legislatore aveva escluso dall'ambito applicativo della dichiarazione di inizio attività quella in materia edilizia, laddove aveva disposto che *“restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti”* (articolo 19, comma 4). Analoga clausola di salvezza non compare nel vigente articolo 19;
- nel testo vigente c'è l'espresso riferimento alle asseverazioni di tecnici abilitati e agli elaborati tecnici;
- il testo legislativo avrebbe anche effetti abrogativi della normativa statale difforme perché tale intendimento risulta espresso nel dossier di documentazione predisposto dal Servizio Studi del Senato;

- il riferimento all'articolo 117 della Costituzione *“conferma l'intenzione del legislatore statale di assicurare massima portata applicativa alla disposizione, con salvezza delle sole materie escluse”*;
- G) tuttavia la SCIA sostituirebbe integralmente la DIA edilizia con alcuni limiti (cfr. il medesimo “parere/nota” ministeriale):
- la SCIA si applica alla materia edilizia mantenendo l'identico campo applicativo di quella della Dia, senza quindi interferire con l'ambito applicativo degli altri titoli abilitativi (es. permesso di costruire in quanto caratterizzato da una disciplina puntuale e compiuta contenuta nel testo unico edilizia, alla quale non appare riferibile né sul piano letterale, sé su quello funzionale, quella della nuova Scia); L'estensione della disciplina della Scia anche al permesso di costruire determinerebbe, nella sostanza, l'ampliamento dell'ambito applicativo dell'art. 19 oltre i confini sopra delineati;
  - la SCIA, che non va dunque estesa anche al permesso di costruire, non sostituisce neppure la DIA alternativa al permesso di costruire di cui al comma 3 dell'art. 22 del testo unico edilizia, in quanto titolo abilitativo parificato al permesso di costruire (e del quale è, per l'appunto, alternativa);
  - la Scia non si applica neppure alla Dia alternativa al permesso di costruire e che le leggi regioni previgenti con le quali è stata esercitata la facoltà prevista dall'articolo 22, comma 4, del d.P.R. n. 380 del 2001 non siano state incise dall'entrata in vigore dell'articolo 49 della legge n. 122 del 2010.
  - In caso di intervento edilizio in zona sottoposta a vincolo, permane l'onere di acquisizione ed allegazione alla segnalazione certificata dello specifico atto di assenso dell'ente preposto alla tutela del vincolo stesso; tale atto, in virtù della espressa previsione dell'articolo 19, comma 1, della legge n. 241 del 1990 (*“con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali”*), non può essere sostituito dalla Scia.

**Considerazioni “Tecnojus” svolte durante l’incontro sulle tesi sopra riassunte:**

- Non applicabilità della SCIA:
  - Il riferimento al tenore letterale sembra debole: infatti non sembra sufficiente sostenere che la SCIA avrebbe sostituito le sole *dichiarazioni di inizio attività* e non anche le *denunce di inizio attività*, per il fatto che diverse leggi statali e regionali riporterebbero la sigla DIA la quale, come prevede il comma 4-ter, risulta sostituita con SCIA, per cui ci ritroveremo nell’assurdo di avere *denunce di inizio attività* con un acronimo non corrispondente;
  - Anche il riferimento al d.p.r. 139/2010 (sul procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica) sembra debole, perché usa indifferentemente l’espressione “*dichiarazione di inizio attività*”, cfr. art. 2, comma 1, in fine dell’ultimo periodo, e “*denuncia di inizio attività*”, cfr. art. 4, comma 2, secondo periodo.
  - Maggiormente convincenti sembrano invece le tesi che fanno riferimento ad espressioni giurisprudenziali relative al rapporto tra leggi generali e leggi speciali.
- Applicabilità della SCIA, con riferimento al “parere/nota” ministeriale:
  - È comprensibile che tale parere/nota ministeriale proponga una sorta di difesa d’ufficio del provvedimento, per cui è da considerare un atto “doverosamente dovuto”, essendo il ministero il promotore della norma in predicato. Avrebbe creato sicuro stupore un parere/nota contrario;
  - Il documento ministeriale non è una circolare amministrativa, mancando dei requisiti specificamente previsti per questo tipo di atti (essere rivolti alla pluralità degli enti sottordinati, ecc..);
  - Inoltre risulterebbe lacunosa sul piano argomentativo: le ragioni esposte a sostegno delle tesi a favore dell’applicabilità sarebbero in realtà orientate a sostenere l’esatto contrario, infatti:



- il fatto che legislatore, rispetto la formulazione previgente, abbia ommesso di indicare la Dia edilizia tra quelle oggetto di espressa esclusione dall'ambito applicativo della Scia, viene ritenuto motivo di applicabilità della Scia nella materia edilizia. Premesso che in norme previgenti non vi è mai alcun riferimento alla DIA edilizia, si presume che con tale espressione si intenda riferirsi alla “materia edilizia”. Ma tale omissione sussisteva anche nella novella dell’art. 19 apportata con legge 80/2005, mentre era effettivamente presente nella novella del medesimo articolo apportata con la legge 537/93 (“*..ad esclusione delle concessioni edilizie ...*”); eppure nonostante questo inciso del legislatore del 1993, sin dal 1994 lo stesso legislatore ha introdotto la DIA in edilizia, sia pure limitatamente ad alcuni interventi specificatamente elencati (cfr. i pluri reiterati decreti legge poi approdati nella legge 662/96). Questo potrebbe voler dire che l’espressione di esclusione non riguardava la materia edilizia, bensì uno dei tre “titoli” che esistevano a quel tempo (concessione edilizia – legge 10/77 -, autorizzazione edilizia – legge 457/78 art. 48 e legge 94/82 art. 7 -, relazione asseveratrice di opere interne – legge 47/85 art. 26). In ogni caso se l’omissione dovesse significare applicazione della Scia alla materia edilizia, dovrebbe aver sostituito anche il permesso di costruire per l’asserita sostituzione integrale operata in forza del comma 4-ter.
- Non sembra che il previgente comma 4 rappresentasse una clausola di salvezza della Dia edilizia rispetto alla novella apportata dalla legge 80/2005: infatti l’assunto “*restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 ...*” sembra riferirsi ai termini temporali, ovvero quelli dei 30 giorni necessari per poter iniziare l’attività ed entro i quali l’amministrazione deve compiere le verifiche di competenze, oltre i

30 giorni minimi entro i quali l'interessato viene invitato a conformare alla normativa vigente la propria attività – ove possibile;

- L'inserimento delle asseverazioni dei tecnici e degli opportuni elaborati tecnici, sembra disposizione di "allineamento" della disciplina generale con quella speciale in materia edilizia, come già avvenuto nel 2005 (in quel frangente la Dia generale si è "adeguata" al termine di 30 giorni che già esisteva in edilizia);
  - Il testo unico edilizia costituisce disciplina puntuale e compiuta non solo per il permesso di costruire bensì anche per la DIA e l'attività edilizia libera: basti considerare, come evidenzia ANCI Toscana, che il testo unico edilizia contiene una disciplina sanzionatoria organica che verrebbe meno;
  - Non appare convincente (e ragionevole) che una disciplina generale, qual è quella del novellato articolo 19, innovi la disciplina speciale contenuta nel testo unico soltanto in alcuni suoi aspetti (si applica alla DIA di cui ai commi 1 e 2 ma non anche a quella del comma 3), peraltro sulla base di sofismi interpretativi che, invece, sembrano complicativi: in questo modo si ha sentore che il testo unico perderebbe anche quel minimo di coerenza e congruenza disciplinare che ancora si può riconoscerli.
- Non sembra che l'espressione *"con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali"* sia da intendere che la Scia è esclusa soltanto per le autorizzazioni previste dalle leggi di settore (cfr. d.lgs. 42/2004), per cui è perseguibile per gli interventi edilizi a condizione di ottenere preventivamente gli atti di assenso speciali. La disposizione sembra escludere qualsiasi atto di assenso (generale e specifico) per attività il cui esercizio sia da riferire ai casi di sussistenza di tali tipi di vincolo. È pur vero, però, che il comma 4 del nuovo articolo 19, sembrerebbe ritenere ammissibili le segnalazioni di inizio attività sul patrimonio artistico e culturale, in considerazione delle facoltà ivi

disciplinate (adottare il provvedimento motivato di non prosecuzione dell'attività anche dopo i 60 gg nel caso di presenza del pericolo di un danno per quel patrimonio). Ma l'esclusione di un danno al paesaggio (per usare la terminologia pertinente), confermerebbe l'esclusione.

### **Considerazioni finali “Tecnojus”:**

Con riferimento alle argomentazioni sostenute nelle diverse tesi, così come considerate “criticamente” (e cioè senza rinunciare ad una propria capacità di giudizio da parte delle professioni tecniche), la Scia sembra disciplina non applicabile alla materia edilizia, nei confronti della quale potrebbe aver operato un solo cambiamento del *nomen iuris*.

Si rende opportuno da parte dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Belluno, eventualmente ricercando sinergie nella Federazione (FOAV) e/o in altri Ordini e/o Federazioni professionali, di circolarizzare un documento col quale invitare i Comuni a rendere esplicito il proprio intendimento, così come suggerito dall'avv. Mario Viviani nel suo documento pubblicato sul sito BosettieGatti, che si ritiene opportuno allegare alla “circolare ordinistica o federativa”.

In base a quanto argomentato è ragionevole presumere che il nuovo articolo 19 della legge 241/90 abbia mutato il nome dell'Istituto, da DIA a SCIA, ma non anche la sua disciplina specifica che rimarrebbe quella degli artt. 22, 23 e 37 del testo unico edilizia.

Questo suggerisce l'opportunità di “segnalare” attività ai sensi e per gli effetti dei citati articoli 22 e 23 del d.p.r. 380/2001, asseverando a norma degli art. 359 e 481 del Codice Penale. Pertanto l'attività non potrà essere iniziata prima del decorso di 30 giorni dalla presentazione.

La Pubblica Amministrazione, infine, sembra altrettanto ragionevole ritenere, abbia la competenza (potere) di valutare quanto segnalato nel suo contenuto sostanziale, ovvero esercitare la funzione di verifica sui requisiti e condizioni che consentono il ricorso all'istituto di semplificazione (quindi che l'intervento sia tra quelli ricompresi all'articolo 22 del testo unico edilizia, che la pratica sia corredata della

documentazione prescritta, che sussistano le conformità richieste dall'art. 23 del medesimo testo unico edilizia.

## **Attività Edilizia Libera**

In merito all'argomento sono sorte le seguenti problematiche:

- L'opportunità (ovvero la necessità) di invitare i comuni ad integrare i propri regolamenti edilizi, quali strumenti di disciplina delle modalità costruttive (cfr. art. 4 del TUED), con le definizioni degli interventi subordinati al regime dell'attività edilizia libera, anche definendo le caratteristiche morfologiche e dimensionali di tali interventi;
- La necessità di invitare i comuni a prevedere, nei medesimi regolamenti edilizi, disposizioni finalizzate ad obbligare la comunicazione di fine lavori, almeno per gli interventi di cui al comma 2, lettera a) – manutenzione straordinaria, che prevedono l'asseverazione del professionista abilitato, ciò per garantire i soggetti interessati che l'intervento sia stato effettivamente posto in essere, ed in conformità a quanto asseverato e a quanto comunicato, anche al fine di rilevare l'esigenza o meno di un nuovo certificato di agibilità, considerato che l'art. 24 del testo unico prescrive l'obbligatorietà di richiedere tale certificato qualora gli "interventi sugli edifici esistenti" influiscono sulle condizioni che il certificato stesso deve attestarne la sussistenza ovvero: *condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente*;
- L'opportunità di segnalare ai comuni che la previsione normativa relativa alla richiesta dichiarazione da parte del tecnico abilitato di non *avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente*, è da

intendere esclusivamente come esistenza di rapporti di lavoro subordinato, ciò in quanto priverebbe il tecnico della necessaria autonomia valutativa (svolgimento della prestazione senza vincoli di subordinazione di cui all'art. 2222 Codice Civile). Sembra infatti ragionevole ritenere che per rapporto di dipendenza si debba intendere l'esistenza di un rapporto di subordinazione tale da eludere l'autonomia valutativa e certificativa del professionista, stante l'esigenza desumibile, ossia che l'assunzione di responsabilità del professionista non debba essere inficiata da vincoli di subordinazione giuridica, come esiste nel caso dei rapporti di lavoro subordinato - cfr. art. 2094 del Codice Civile - che potrebbero creare conflitti giuridici anche di tipo gerarchico. In altri termini è logico ritenere che siano precluse asseverazioni che potrebbero essere "viziate" nella volontà in ragione del rapporto giuridico tra due soggetti, che abbia dunque la "forza" di ridurre e/o di annullare l'autonomia valutativa e certificativa (asseverazione) del professionista.

Appare evidente che tali limiti giuridici non sussistono nel caso di parentele, e men che meno con se stessi sia quando il professionista rivesta il ruolo di committente o quello di esecutore (anche nella forma di impresa).

f.to

dott. Arch. Franco Frison – presidente Ordine Architetti, P.P. e C della provincia di Belluno

dott. Arch. Romolo Balasso – presidente Tecnojus, Centro Studi tecnico-giuridici